

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Organo</b>  | <b>Cassazione Civile Sezione 1</b> |
| <b>Riferimento</b>                                       | <b>21535 – 20 agosto 2019</b>      |
| <b>Dispositivo</b>                                       |                                    |
| <b>Agli istruttori non competono i compensi sportivi</b> |                                    |

### COMPENDIO

La Cassazione ha reputato la mera **attività di fitness** pur svolta **da una palestra formalmente iscritta al Registro Coni** non rientrante nei criteri dei compensi sportivi di cui all'art. **67 comma 1 lett m) del TUIR**.

*"... si assume che incontestata, dall'INPS, la natura dilettantistica, la Corte di merito aveva, invece, considerato non dilettantistica l'attività di fitness perché svolta nell'interesse esclusivo della palestra e in assenza di relazione tra l'attività svolta e la manifestazione sportiva da preparare, secondo un'interpretazione errata in diritto."*

*"... in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista ... in favore delle associazioni non lucrative dipende **non dall'elemento formale della veste giuridica assunta** (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni"*

La sentenza in esame (si veda anche Cassazione, 11492/201919), anche se indirettamente, sembra invece accogliere la tesi che Dichiara dovuti i contributi previdenziali in quanto la fattispecie in esame non viene ritenuta "esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Pertanto, il tema oggi non sembra più riconoscere i compensi di cui **all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir** ai soggetti che "lavorano" nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche ma "quando" dette prestazioni possano considerarsi tali.